

ALLEGATO "A" N. 42589 DI REPERTORIO N. 24392 DI RACCOLTA

STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, sotto la denominazione sociale "POLO NAVACCHIO S.p.A."

Art. 2

La Società è un Parco Scientifico e Tecnologico ed ha per oggetto lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ed in particolare a:

- a) creare strumenti programmi e servizi e sviluppare attività di orientamento e di formazione a supporto dell'innovazione per la piccola e media impresa e ad esercitare attività a sostegno della nascita e sviluppo di nuova impresa innovativa sia attraverso attività di incubazione sia attraverso attività di coworking operando per l'evoluzione ed il consolidamento del Parco Scientifico e Tecnologico. I settori produttivi prioritari verso cui saranno sviluppate le attività della società sono tecnologia dell'informazione e della comunicazione, energia ed ambiente, microelettronica, robotica, biomedicale;
- b) favorire la diffusione della conoscenza e l'utilizzazione delle tecnologie innovative, attraverso l'aggregazione di offerta di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati e le azioni di promozione, marketing e commercializzazione degli

stessi sul mercato;

c) Sviluppare attività di trasferimento tecnologico e di know how per supportare la crescita innovativa dei territori anche attraverso forme di accordo e aggregazione con soggetti economici, istituzionali e della ricerca;

d) assicurare lo sviluppo edilizio ed infrastrutturale del Parco, finalizzato anche alla vendita a soggetti la cui attività sia inerente e di interesse allo sviluppo e consolidamento del Parco Scientifico Tecnologico, garantire la sua corretta gestione ampliando la propria base societaria e privilegiando il coinvolgimento dei soggetti privati;

e) orientare le iniziative imprenditoriali le attività di servizio ed ogni altra attività della società secondo il principio di economia ed efficienza.

f) La società potrà inoltre esercitare, nei limiti imposti dalla legislazione vigente, qualsiasi altra attività utile ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa l'assunzione e la concessione di appalti ed inoltre potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali finanziarie ed ipotecarie di mutuo ordinario, agevolato, fondiario con banche, immobiliari, mobiliari e tutte le altre ancorché non ricordate, che saranno ritenute direttamente o indirettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi su beni sociali, compiere qualsia-

si operazione mobiliare ed immobiliare, nonché assumere, acquistare, vendere interessenze, azioni o partecipazioni in altre società, italiane ed estere, costituite o costituende, ditte, consorzi o associazioni di imprenditori aventi scopo o scopi affini, analoghi o connessi al proprio, assumendo l'eventuale coordinamento tecnico finanziario delle società cui partecipa.

La Società potrà promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Art. 3

La Società ha sede nel Comune di Cascina.

L'assemblea potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi amministrative, succursali, agenzie, unità locali comunque denominate, rappresentanze sia in Italia che all'estero con propria semplice deliberazione.

Art. 4

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

Ogni socio è obbligato a trasmettere all'organo amministrativo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti lo scopo sociale; è tenuto altresì ad osservare lo statuto, il regolamento interno, ove esistente, a rispettare le deliberazioni sociali nonché a favorire gli interessi della società.

Art. 5

La durata della Società e' fissata al 31.12.2110 (duemilacento-dieci).

Essa potrà essere, tuttavia, prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria.

CAPITALE E AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 9.868.051,08 (nove milioni ottocentosessantottomila cinquantuno virgola zero otto) diviso in n. 1.912.413 (un milione novecentododicimila quattrocentotredici) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque/16) cadauna.

La partecipazione azionaria al Capitale Sociale dovrà rimanere in ogni momento prevalentemente pubblica.

Ove uno dei soci intenda cedere in tutto o in parte le azioni di cui è titolare ne informerà l'organo amministrativo con lettera raccomandata contenente l'indicazione delle azioni da alienare, del corrispettivo richiesto, delle condizioni e delle modalità dell'alienazione.

L'organo amministrativo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, ne informerà gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio interessato potrà comunicare - entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata e con avviso di ricevimento indi-

rizzata al cedente e spedita per conoscenza agli altri soci ed al consiglio di amministrazione - di voler esercitare la prelazione per l'azione di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato nel termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, quest'ultimo sarà stabilito, entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione, da un collegio, a norma dell'art. 1349 del C.C., composto di tanti arbitratori quanti saranno le parti in disaccordo, più uno con funzioni di Presidente nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo di essi.

Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitratore entro trenta giorni dalla richiesta fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla parte più diligente.

Se una delle parti non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitratore, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Pisa su istanza di una delle parti.

Il proponente, una volta ricevuta la comunicazione del collegio, può revocare la propria proposta dandone comunicazione

all'organo amministrativo entro il termine di 15 giorni.

Gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dal Collegio risulterà inferiore a quello proposto nell'offerta; in caso diverso saranno a carico degli acquirenti, in proporzione al valore delle azioni acquistate.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale.

I soci che avranno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.

Qualora i soci non esercitassero la prelazione su tutte le azioni poste in vendita, il socio offerente potrà alienare a terzi le altre azioni, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 5/2003, dal D.Lgs 6/2003, dal D.Lgs 37/2004 e dall'art. 113 del D. Lgs 267/2000 e succ. modif. e integr

Art. 7

Le azioni sono nominative; quando siano interamente liberate e la legge lo consenta, possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.

La società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Ogni azione dà diritto un voto.

Art. 8

A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre

l'interesse annuo nella misura del tasso legale fermo il disposto dell'art. 2344 del C.C..

ASSEMBLEA

Art. 9

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 C.C., è fatta mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea o con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, o con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione regionale, dell'avviso contenente l'ordine del giorno, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione ai sensi dell'art. 2369 c.c.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Nel caso in cui siano assenti uno o più componenti dell'organo amministrativo o di controllo, dovrà essere loro data tempestiva comunicazione delle delibere assunte.

In presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società e quando la società fosse soggetta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo, entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da altri, anche non soci, osservando in ogni caso le disposizioni di legge vigenti in materia.

La delega suddetta può essere consegnata al delegato anche via fax o via posta elettronica con firma digitale.

Art. 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico, dall'Amministratore più anziano, in difetto l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, o da un Notaio e, quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita; verificare se sussiste il numero legale per deliberare ed infine dirigere e regolare la discussione

nonché stabilire le modalità di voto.

Art. 12

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione se prese con le presenze e le maggioranze di tanti azionisti che rappresentino in proprio o per delega i due terzi del Capitale Sociale.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ed avere eventuale copie di documenti a supporto degli argomenti trattati;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire o collegarsi con propri strumenti audio e/o video dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

In caso il collegamento avvenga con strumenti che permettano la sola ripresa audio dell'intervenuto, il socio o suo rappresentante dovrà compilare il foglio presenze procedendone alla trasmissione, così come per ogni singola espressione di voto, nel luogo della riunione entro il termine della stessa, tramite idonei strumenti che garantiscano l'autenticità del documento quali fax, posta certificata od altri strumenti telematici.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione se prese con le presenze e le maggioranze di tanti azionisti che rappresentino in proprio o per delega i due terzi del Capitale Sociale.

AMMINISTRAZIONE - FIRMA - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 13

La società può essere amministrata da un amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, salvo quanto è disposto dall'art. 14 del presente Statuto e possono essere rieletti.

L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio e alla loro nomina, stabilendone la durata in

carica.

La prima nomina viene fatta con l'atto costitutivo.

Art. 14

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Art. 15

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento, nonché un Segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano di età.

Art. 16

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure

quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o mezzo fax almeno due giorni prima.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.

La riunione del consiglio può svolgersi anche in più luoghi, audio e audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno ed avere eventuali copie di documenti a supporto degli argomenti trattati;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o collegarsi con propri strumenti audio e/o video dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

In caso il collegamento avvenga con strumenti che permettano la sola ripresa audio dell'intervenuto, il consigliere dovrà compilare il foglio presenze procedendone alla trasmissione, così come per ogni singola espressione di voto, nel luogo della riunione entro il termine della stessa, tramite idonei strumenti che garantiscano l'autenticità del documento quali fax, posta certificata od altri strumenti telematici.

Art. 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente.

Art. 18

Gli Amministratori hanno diritto ad un compenso che sarà fissato dall'assemblea esercizio per esercizio; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro

ufficio.

Agli Amministratori potrà essere attribuita un'indennità di fine mandato per la quale si potrà provvedere o mediante accantonamento annuale o mediante la stipula di apposita polizza assicurativa.

Art. 19

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea e i sotto indicati atti:

- compra-vendita di immobili;
- affitto di azienda o di singoli rami;
- concessioni di ipoteche e di pegni a favore di terzi;
- concessioni di garanzie fidejussorie a favore di terzi di importo superiore a Euro 100.000,000;
- sottoscrizioni di pagherò cambiari quale emittente di avalli;
- richiesta di mutui, finanziamenti e affidamenti bancari e non, di qualunque importo;

Art. 20

L'amministratore Unico, il Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Art. 21

Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, da costituirsi fra i soci componenti, o a singoli amministratori nominando uno o più Amministratori Delegati e può nominare anche fra persone estranee al Consiglio direttori, procuratori e mandatarî in genere per determinati atti o per categorie di atti.

Art. 22

La società può essere amministrata, anziché da un Consiglio di amministrazione, da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi sociali ed ha tutti i poteri spettanti al Consiglio ed al suo Presidente ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli che precedono.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23

1) Il Collegio sindacale si compone di tre (o cinque) Sindaci effettivi e due supplenti tutti iscritti nel registro dei revisori contabili ed è nominato e funziona ai sensi di legge.

L'assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante.

2) I sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 C.C. La perdita di tali requisiti determina l'immediata

decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

3) I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in relazione anche a tali principi, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento in rapporto agli atti di indirizzo deliberati dall'assemblea.

5) Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6) Le riunioni possono tenersi ai sensi dell'art. 2404 C.C., anche con l'ausilio di mezzi telematici e/o di telecomunicazione con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24

1) Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una Società di revisione.

2) Il revisore o la società di revisione, quando incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3) L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

4) L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

5) Il revisore contabile o la società di revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies C.C..

In difetto, il revisore o i soci della società di revisione sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore o società di revisione.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvederà, secondo le modalità di legge, alla formazione della bilancio, della nota integrativa e se dovuto della relazione di gestione.

Art. 26

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione

dell'importo pari al 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, a seguito di delibera dell'Assemblea dei Soci, potranno essere ritenuti dalla società ed accantonati in apposita riserva in attesa di essere reinvestiti per la realizzazione delle finalità di tipo istituzionale che la società intende perseguire.

SCIoglimento

Art. 27

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

L'assemblea con voto unanime di tutti i soci può anche revocare lo stato di liquidazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28

Le controversie che potessero sorgere tra la società ed i soci, fra i soci tra loro, gli Amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 29

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

F.to: Andrea Di Benedetto - Nicola Mancioppi Notaio.